

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/204 DELLA COMMISSIONE**dell'8 dicembre 2021****recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/242 che stabilisce disposizioni dettagliate concernenti il funzionamento dei consigli consultivi nell'ambito della politica comune della pesca**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 45, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone l'istituzione di consigli consultivi intesi a promuovere una rappresentanza equilibrata di tutte le parti interessate nel settore della pesca e dell'acquacoltura e a contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.
- (2) In conformità dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2015/242 ⁽²⁾ che stabilisce disposizioni dettagliate concernenti il funzionamento dei consigli consultivi nell'ambito della politica comune della pesca.
- (3) La Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2017/1575 ⁽³⁾ recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/242 per chiarire la definizione di «organizzazioni del settore», precisare la procedura di classificazione dei membri dei consigli consultivi in una delle due categorie di parti interessate di cui all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e concedere a entrambe le categorie il diritto di decidere in modo autonomo in merito alla loro rappresentanza nel comitato esecutivo.
- (4) I consigli consultivi e gli Stati membri sono stati consultati sulla scorta dell'esperienza maturata nell'applicazione del regolamento delegato (UE) 2015/242.
- (5) Al fine di garantire una rappresentanza più equilibrata di tutti gli interessi e migliorare l'imparzialità delle presidenze, è opportuno che i consigli consultivi designino, per consenso, un presidente e almeno un vicepresidente appartenenti a categorie diverse delle parti interessate di cui all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. I gruppi di lavoro dovrebbero essere presieduti, ove possibile, da rappresentanti di entrambe le categorie di parti interessate. Ai consigli consultivi dovrebbe essere conferita la facoltà di designare un presidente e vicepresidenti esterni ai consigli consultivi.

⁽¹⁾ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/242 della Commissione, del 9 ottobre 2014, che stabilisce disposizioni dettagliate concernenti il funzionamento dei consigli consultivi nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/1575 della Commissione, del 23 giugno 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/242 (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 1).

